

COMUNE  
DI  **AMEGLIA**

*PROVINCIA DELLA SPEZIA*

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'IMPOSTA COMUNALE**  
**SUGLI IMMOBILI**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel comune di Ameglia, ai sensi degli art. 52 e 59 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e successive integrazioni.

## **Articolo 2**

### **Incentivi settore tributi**

Possono essere attribuiti, ai sensi dell'art 59, 1° comma lettera p), del D.L.vo n. 446/97, compensi incentivanti ai personale del settore tributi.

La percentuale complessiva nonché le modalità di erogazione dei suddetti compensi incentivanti sono definite annualmente dalla Giunta Comunale non sono comunque sostitutivi e/o alternativi rispetto ad altri istituti e strumenti di incentivazione e premio previsti dai regolamenti comunali e/o da altre fonti normative.

Il compenso incentivante è calcolato in base alla predetta misura percentuale sugli importi effettivamente incassati a seguito attività di recupero di quanto dovuto a titolo di imposta e/o sanzioni e/o interessi, svolte esclusivamente dal personale del settore tributi senza l'ausilio di incaricati esterni. Il compenso è liquidato, secondo le modalità espresse dalla Giunta Comunale, con determina dirigenziale.

## **Articolo 3**

### **Modalità di versamento**

Ai sensi dell'art 59 primo comma, lettera 1), del D.Lgs 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

## **Articolo 4**

### **Riduzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per inagibilità o inabitabilità**

L'Imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare, anche in sanatoria, dichiarazione sostitutiva di notorietà ( DPR 445/2000), nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzato. Tale dichiarazione, qualora resa in sanatoria, potrà essere accettata dal Comune di Ameglia solo se accompagnata da idonea documentazione dalla quale sia possibile rilevare la reale inagibilità degli edifici per il periodo dichiarato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

Ai fini dell'applicazione della riduzione alla meta dell'imposta prevista al precedente comma si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati in condizione di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.

A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possono far presagire danni a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale:
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali vetusta della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc)

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto ai lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

La riduzione dell'imposta del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure alla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

## **Articolo 5**

### **Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

Ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art 59 del D.Lgs 446/97, il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. I valori determinati valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione. La Giunta con proprio atto potrà decidere di sospendere il pagamento del tributo per le aree soggette a vincoli che limitino la facoltà edificatoria.

## **Articolo 6**

### **Determinazione della misura annua degli interessi**

La misura annua degli interessi sulle somme a credito e debito sono fissate dal Comune contestualmente all'approvazione delle aliquote ICI.

## **Articolo 7**

### **Determinazione dell'importo minimo dei versamenti e dei rimborsi**

L'importo minimo dei versamenti e dei rimborsi è fissato in € 12,00 ( Dodici). Tale importo non è da ritenersi quale franchigia.

In sede di accertamento dell'omessi/insufficienti versamenti nulla sarà richiesto al contribuente qualora la differenza d'imposta ( al netto di interessi e sanzioni) fosse pari o inferiore a € 12,00 (dodici).

### **Articolo 8**

#### **Abitazione principale – Ricovero in istituti**

E' considerata anche abitazione principale l'unità immobiliare posseduta secondo i titoli di legge da soggetti passivi che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **Articolo 9**

#### **Compensazione ICI**

E' possibile procedere alla compensazione tra somme a credito e debito relative ad annualità diverse su richiesta del contribuente previo nulla osta dell'ufficio tributi o d'ufficio, in sede di controllo.

### **Articolo 10**

#### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'ICI e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.